SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Wirmer Bernhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Wirmer Bernhard, nato a Bonn-Beuel (Germania) il 21 ottobre 1955 cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Wirtschaftprufer», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della funzione di revisore contabile in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «diplom-volkswirt» conseguito presso la «Rheinischen Friedrich-Wilhhelms-Universitat Bonn» in data 18 maggio 1981;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo professionale di «Wirtschaftsprufer» presso «Wirtschaftsprufer-kammer» dal 6 gennaio 2005;

Preso atto che è inoltre iscritto al «Steurberaterkammer Hamburg» dal 3 gennaio 2005;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Wirmer Bernhard, nato a Bonn-Beuel (Germania) il 21 ottobre 1955 cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio dell'attività in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto commerciale, 3) diritto fallimentare.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare alla commissione esaminatrice, istituita presso il registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto, la commissione dà immediata notizia del calendario della prova all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

10A07002

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciancio Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ciancio Mariana, nata a Hurlingham (Buenos Aires Argentina) il 27 ottobre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora Publica», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici: «Licenciada en Administracion», rilasciato in data 25 marzo 1996 e «Titulo de Contadora Publica» rilasciato il 17 marzo 1998 entrambi presso l'«Universidad Nacional de Lujan»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Consejo profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires» dal 14 dicembre 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ciancio Mariana, nata a Hurlingham (Buenos Aires Argentina) il 27 ottobre 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) revisione aziendale, 2) finanza aziendale, 3) diritto privato, 4) diritto commerciale, 5) diritto fallimentare, 6) diritto tributario e relativo contenzioso, 7) diritto processuale civile, 8) legislazione professionale e deontologia.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. A.

10A07003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2010.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2010 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2009, con il quale sono state deter-

minate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2009;

Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2010 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 24 ottobre 2008, n. 2645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2008, con il quale è stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 6 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2009 che evidenzia spese di funzionamento per il 2010, pari a euro 58.547.000;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 22 febbraio 2010 con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2010 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 44.347.000, e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2009 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2010, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2010 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2010 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2009 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2009 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 24 ottobre 2008, n. 2645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2008 in misura pari al 6 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2010

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2010, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2010, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2010, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A07313

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 maggio 2010.

Conferma della delega di attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Stefano Saglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009, con il quale l'on. Stefano Saglia è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2009 con il quale sono state conferite all'on. Stefano Saglia deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010 con il quale è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'incarico *ad interim* di Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di confermare all'on. Stefano Saglia le deleghe già conferitegli con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico, conferite al Sottosegretario di Stato Stefano Saglia con il decreto del Ministro 11 maggio 2009, sono confermate.

Roma, 6 maggio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 184

10A07401

DECRETO 27 maggio 2010.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell'1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A07400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2010.

Sostituzione di un componente presso la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 riguardante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che ha introdotto nuove disposizioni finalizzate alle razionalizzazioni delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge n. 30;

Visto il proprio decreto n. 22 del 17 novembre 2005 di costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Visto il D.D. n. 20 del 9 marzo 2009 di riformulazione della stessa commissione con il quale era stato nominato il sig. Dario Roncon, membro supplente in rappresentanza della CISL Lazio;

Vista la nota prot. n. 632/10/FS/ldf del 22 aprile 2010 con la quale la CISL Lazio comunica la sostituzione del sig. Dario Roncon con il sig. Roberto Pedullà in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Roberto Pedullà è nominato membro supplente in seno alla commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, in rappresentanza della CISL Lazio, in sostituzione del sig. Dario Roncon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 4 maggio 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A07053

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kurian Abins Saj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kurian Abins Saj ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Aruna School of Nursing» di Tumkur (India) dal sig. Kurian Abins Saj, nato a Kothamangalam-Kerala (India) il giorno 10 giugno 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kurian Abins Saj è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07173

DECRETO 26 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Padikkal Parambil Sajeesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Padikkal Parambil Sajeesh ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Sanford School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Padikkal Parambil Sajeesh, nato a Feroke-Kerala (India) il giorno 2 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Padikkal Parambil Sajeesh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07174

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione regionale Coldiretti Umbria, con sede in Perugia, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto, sulla sopra citata domanda, il parere della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Todi (Perugia), il giorno 18 gennaio 2010 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2010;

Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, presentata, con nota del 6 aprile 2010, dall'Azienda Agricola Terre della Custodia S.S. di Gualdo Cattaneo (Perugia) intesa ad apportare modifiche alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga a vinificare al di fuori della zona di produzione;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 21 e 22 aprile 2010, con il quale la suddetta istanza è stata respinta dal Comitato medesimo confermando, in merito, quanto proposto dai soggetti richiedenti ed il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione così come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Seria generale n. 59 del 12 marzo 2010;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Todi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Todi» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Todi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Todi», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. Nell'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Todi».

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Todi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Todi"

Articolo 1
(Denominazione e vini)

1. La denominazione di origine controllata "Todi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
   - Bianco;
   - Rosso, anche nel tipo Superiore;
   - Grechetto, anche nei tipi Superiore e Passito;
   - Sangiovese, anche nel tipo Superiore;
   - Merlot, anche nel tipo Superiore.

Articolo 2
(Base ampelografica)

1. I vini a denominazione di origine controllata "Todi" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

   "Todi" Bianco:
   Grechetto: minimo 50 %,
   altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 50 %;

   "Todi " Rosso:
   Sangiovese: minimo 50 %,
   altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 50 %;

   "Todi" Grechetto o Grechetto di Todi:
   Grechetto: minimo 85 %,
   altri vitigni a bacca bianca, con esclusione di quelli aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%;

   "Todi" Sangiovese o Sangiovese di Todi:
   Sangiovese: minimo 85%,
   altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%;

   "Todi" Merlot o Merlot di Todi:
   Merlot: minimo 85 %,
   altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Todi" devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m., esclusi i terreni di fondovalle.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie.

3. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all’articolo 1 sono le seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva *(tonnellate/ettaro)*	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo *(% vol)*
“Todi” Bianco	12	11
“Todi” rosso	12	11,5
“Todi” rosso Superiore	10,8	12
“Todi” Grechetto	10	11,5
“Todi” Grechetto Passito	10	11,5 16 (dopo l’appassimento)
“Todi” Grechetto Superiore	9	12
“Todi” Sangiovese	10	11,5
“Todi” Sangiovese Superiore	9	12
“Todi” Merlot	10	11,5
“Todi” Merlot Superiore	9	12

I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5
(Norme di vinificazione e di imbottigliamento)

1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC "Todi" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata all'articolo 3, e comunque nell'ambito territoriale dei Comuni confinanti con la predetta zona, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Umbria, alle Ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di cui trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente disciplinare, a condizione che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare:

   - la conduzione dei vigneti di cui trattasi da almeno 10 anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;
   - l'espletamento nello stabilimento oggetto dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino "Todi", ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto Passito.
   Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Todi"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   La resa massima dell'uva in vino per la tipologia "Todi" Grechetto Passito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco.

5. Ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto Passito, è consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC "Todi", alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie.
   Ad esclusione della predetta tipologia "Todi" Grechetto Passito, è ammessa la pratica della dolcificazione.

6. Il vino "Todi" Rosso "Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

7. I vini "Todi" Sangiovese e "Todi" Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione "Superiore" devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi.

8. Il vino "Todi" Grechetto "Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

9. Il vino "Todi" Grechetto "Passito" deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento.
   Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

   "Todi" Bianco:
   colore : giallo paglierino;
   odore: vinoso, delicato, fruttato;
   sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico, talvolta vivace;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidità totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

   "Todi" Rosso:
   colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;
   odore: vinoso, gradevolmente fruttato;
   sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %; 12,5% nella tipologia superiore;
   acidità totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l. nella tipologia superiore.

   "Todi" Grechetto:
   colore : giallo paglierino con riflessi dorati;
   odore: leggermente vinoso, delicato;
   sapore: dal secco all'abboccato, vellutato, pieno, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;
   acidità totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 18 g/l nella tipologia superiore.

"Todi" Grechetto "Passito":
colore : giallo dorato, tendente all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dall'amabile al dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%, di cui almeno 12% svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Todi" Sangiovese:
colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso , fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore.

"Todi" Merlot:
colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l' invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore.

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Umbria, di modificare con proprio decreto – per i vini di cui al presente disciplinare – i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
(Etichettatura e presentazione)

1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Todi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
   E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l' acquirente.

2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini DOC "Todi" riferite al nome di un vitigno (Grechetto, Sangiovese, Merlot), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione "di", può precedere il nome geografico "Todi".

3. E' consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal corrispondente toponimo, alle condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 8, comma 3, nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Todi" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

1. Le tipologie dei vini a D.O.C. "Todi" designate con la menzione "Superiore" devono essere immesse al consumo in bottiglie di capacità non superiore a 3 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

2. La tipologia "Todi" Grechetto "Passito" deve essere immessa al consumo in bottiglie di capacità non superiore a 0,75 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

3. I vini a D.O.C. "Todi", con esclusione delle tipologie designate con le menzioni "Superiore" e "Passito", devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri. E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6- 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TODI BIANCO	B407	X	888	1	X	X	A	0	X
TODI GRECHETTO	B407	X	095	1	X	X	A	0	X
TODI GRECHETTO PASSITO	B407	X	095	1	D	X	A	0	X
TODI GRECHETTO SUPERIORE	B407	X	095	1	B	X	A	0	X
TODI MERLOT	B407	X	146	2	X	X	A	1	X
TODI MERLOT SUPERIORE	B407	X	146	2	B	X	A	1	X
TODI ROSSO	B407	X	999	2	X	X	A	0	X
TODI ROSSO SUPERIORE	B407	X	999	2	B	X	A	1	X
TODI SANGIOVESE	B407	X	218	2	X	X	A	1	X
TODI SANGIOVESE SUPERIORE	B407	X	218	2	B	X	A	1	X

10A07175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Festival della canzone italiana di Sanremo, dei carnevali di Viareggio, Fano, Capua, Putignano, Gallipoli e Acireale e del Progetto La Casa viaggiante dei sogni 2010 - Manifestazione 2010 - Estrazione 27 maggio 2010.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Festival della canzone italiana di Sanremo, dei carnevali di Viareggio, Fano, Capua, Putignano, Gallipoli e Acireale e del progetto «La casa viaggiante dei sogni» 2010 avvenuta in Roma il 27 maggio 2010.

Premi di prima categoria:

biglietto serie F n. 29642 di € 1.000.000,00 abbinato al Festival della canzone italiana di Sanremo;

biglietto serie D n. 95523 di € 100.000,00 abbinato ai Carnevali di Viareggio, Fano, Capua, Putignano, Gallipoli e Acireale;

biglietto serie I n.16055 di € 50.000,00 abbinato al progetto «La casa viaggiante dei sogni 2010».

Premi di seconda categoria - 10 premi di € 10.000,00 cadauno:

biglietto serie E n. 85650;

biglietto serie C n. 91373;

biglietto serie C n. 95052;

biglietto serie C n. 02510;

biglietto serie A n. 73043;

biglietto serie D n. 93221;

biglietto serie E n. 06730;

biglietto serie A n. 30253;

biglietto serie A n. 34053;

biglietto serie D n. 11248.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) biglietto serie F 29642 € 1.200,00;

2) biglietto serie D 95523 € 800,00;

3) biglietto serie I 16055 € 500,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria: ai venditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 250,00 ciascuno.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali - Via Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

10A07399

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2009;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza mutui	Tasso fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7 Y + 0,50%	Euribor 6 mesi + 0,60%
Fino a 15 anni	Swap 10 Y + 0,75%	Euribor 6 mesi + 0,85%
Fino a 20 anni	Swap 12 Y + 0,80%	Euribor 6 mesi + 0,90%
Fino a 25 anni	Swap 15 Y + 1,05%	Euribor 6 mesi + 1,20%
Oltre 25 anni	Swap 20 Y + 1,25%	Euribor 6 mesi + 1,40%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2009.

10A07324

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1520/2009 del 29 dicembre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iopize».

Nell'estratto della determinazione n. 1520/2009 del 29 dicembre 2009 relativa al medicinale per uso umano IOPIZE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2010 supplemento ordinario n. 22 - serie generale - n. 27 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto il seguente articolo:

«(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'art. 11 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 219/2006 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.».

10A07132

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-137) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.